

COMUNE DI TERDOBBIATE

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

N. 35 DEL 01.04.2021

OGGETTO: Ripartizione dei diritti di segreteria riscossi nel 1° trimestre 2021.

L'anno duemilaventuno addì primo del mese di aprile nella residenza municipale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art.30 della legge 15.11.1973 n.734, modificato con l'art.27 del D.L. 28.02.1983, n.55, convertito nella legge 26.04.1983, n.131, il quale disponeva che il provento annuale dei diritti di segreteria è ripartito nella misura del 90% da attribuire al Comune, qualunque sia la classe di appartenenza, o alla Provincia ed il rimanente 10% al fondo di cui all'art.42 della legge 08.06.1962, n.604, e s.m.i.;

Visto l'art.13 della legge 23.12.1993, n.559;

Visto l'art.21 del D.P.R. 04.12.1997, n.465 il quale attribuisce al fondo del Ministero dell'Interno per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali i diritti di segreteria di cui agli artt.40, 41, 42 della legge 08.06.1962, n.604 e s.m.i., per la quota attualmente vigente;

Visto l'art. 10 commi 1 e 2 del D.L. 24.06.2014, n.90 con il quale è abrogato l'art.41, quarto comma, della Legge 312/1980 e sostituito l'art.30, seconda comma, della legge 734/1973 con il seguente: Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia.

Visto l'art. 10 comma 2 bis del D.L. 90/2014, aggiunto dalla legge di conversione 114/2014 con il quale si stabilisce che negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale una quota del provento annuale spettante al comune è attribuita al segretario comunale, in misura non superiore al quinto dello stipendio.

Vista la Deliberazione n.105/2015/PAR della Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia – Romagna della Corte dei Conti che esclude i Segretari comunali di categoria B dal riparto.

Ritenuto di dover accantonare prudenzialmente la quota di eventuale competenza del segretario comunale in attesa di deliberazioni in merito della Sezione regionale del Piemonte o delle Sezioni riunite della Corte dei Conti.

Esaminato il prospetto riassuntivo presentato dal Segretario Comunale ai sensi dell'art.41

della citata legge 08.06.1962, n.604 relativo ai diritti di segreteria riscossi nel 1° trimestre 2021.

Verificato e constatato che effettivamente durante il 1° trimestre 2021 sono state riscosse per diritti di segreteria a € 22,28 di cui € 0,00 derivanti dalla stipulazione di contratti.

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art.151 - 4° comma del TUEL n.267/2000;

D E T E R M I N A

Di approvare il seguente riparto dei diritti di segreteria:

Ammontare complessivo dei diritti riscossi risultante dai registri e dagli elenchi prescritti dai nn. 22 e 23 dell'allegato 4 del Regolamento Comunale e Provinciale 1911.....	22,28
Quota derivante dalla stipulazione di contratti	0,00
Di cui	
Quota da accantonare al Segretario comunale	0,00

Il Responsabile del Servizio
IL SINDACO
F.to Merisi Domenico